

REGOLAMENTO (CEE) N. 2076/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppi di varietà e per Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 8, secondo comma e l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che, all'atto della fissazione dei premi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che l'importo dei premi deve tener conto in particolare delle possibilità di smercio registrate in passato e di quelle prevedibili per i diversi tipi di tabacco, in condizioni di concorrenza normali;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevedono la ripartizione annua dei limiti di garanzia per ciascun gruppo di varietà tra gli Stati membri produttori; che occorre stabilire il livello di tali limiti per i raccolti 1993 e 1994, tenendo conto, in particolare, delle condizioni di mercato e di quelle socioeconomiche ed agronomiche nelle zone di produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1993, l'ammontare del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio, nonché gli importi supplementari sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per i raccolti 1993 e 1994, i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati, per gruppo di varietà e per Stato membro, nell'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ Vedi pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. C 295 del 14. 11. 1991, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 18.

ALLEGATO I

PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEL RACCOLTO 1993

	I Flue cured	II Light air cured	III Dark air cured	IV Fire cured	V Sun cured	VI Basma	VII Katerini	VIII Kaba Koulak
(ECU/kg)	2,273	1,818	1,818	2,000	1,818	3,000	2,545	1,818

IMPORTI SUPPLEMENTARI

Varietà	ECU/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	0,356
Badischer Burley E e ibridi derivati	0,569
Virgin D, Virginia e ibridi derivati	0,325
Paraguay e ibridi derivati, Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appel terre	0,265
Nijerk	0,155
Misionero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati	0,169

ALLEGATO II

LIMITI DI GARANZIA 1993

	I Flue cured	II Light air cured	III Dark air cured	IV Fire cured	V Sun cured	Altri			Totale (t)
						VI Basmas	VII Katerini	VIII K. Koulak	
Italia	47 600	51 600	21 800	9 100	15 000				145 100
Grecia	30 000	12 400			20 650	27 500	23 400	20 000	133 950
Spagna	28 300	4 970	9 000	30					42 300
Portogallo	5 500	1 200							6 700
Francia	8 000	7 050	13 000						28 050
Germania	2 500	6 000	3 500						12 000
Belgio			1 900						1 900
	121 900	83 220	49 200	9 130	35 650	27 500	23 400	20 000	370 000

LIMITI DI GARANZIA 1994

	I Flue cured	II Light air cured	III Dark air cured	IV Fire cured	V Sun cured	Altri			Totale (t)
						VI Basmas	VII Katerini	VIII K. Koulak	
Italia	47 600	45 000	17 200	9 000	14 000				132 800
Grecia	29 000	12 300			16 400	26 500	22 500	20 000	126 700
Spagna	28 300	4 970	9 000	30					42 300
Portogallo	5 500	1 200							6 700
Francia	8 700	7 900	11 000						27 600
Germania	2 500	6 000	3 500						12 000
Belgio			1 900						1 900
	121 600	77 370	42 600	9 030	30 400	26 500	22 500	20 000	350 000